

n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata. (*Stampato* numero 1027-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale. (*Stampato* n. 1028-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-Anno XIV, n. 2397, concernente l'istituzione di

un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare. (*Stampato* n. 1029-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Onorevoli Camerati. Merita — a mio modesto avviso — un particolare rilievo il Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, col quale è istituito un Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare.

Il problema della giustizia militare è certamente importante e delicato. Con Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, constatato che « uno degli effetti più rilevante dell'azione riformatrice ed educatrice espressa dal Fascismo nella atmosfera della vita nazionale era il costante e progressivo decrescere della delinquenza militare », veniva disposta la riduzione dei tribunali militari da 11 a 6 e la soppressione del tribunale militare marittimo di Venezia, riducendosi così i tribunali militari marittimi da tre a due.

La relazione della Giunta del bilancio, relatori gli onorevoli camerati Tumedei e Vacchelli, premesso un diligente studio statistico, ammoniva che il progetto di riduzione e di riforma significava essenzialmente che il Governo contava su una diminuzione della delinquenza di competenza della giustizia militare più che rimarchevole, anche se era imminente un profondo rimaneggiamento delle leggi penali militari e di quelle di diritto penale comune, e se la legge 27 marzo 1930 n. 460 aveva deferito ai tribunali militari tutta la materia contravvenzionale per mancata presentazione alla visita di controllo ed i reati di renitenza alla leva, sino allora di competenza del magistrato ordinario.

Le previsioni non si sono avverate, non perchè siano diminuite le cause che hanno determinato il provvedimento del 1931, ma perchè nuove situazioni e nuove circostanze impongono di assicurare contemporaneamente da una parte il buon andamento del servizio nelle Colonie e d'altra parte di fronteggiare in patria il grande incremento e lavoro derivante dalla triplicata forza presente alle armi.

È quindi perfettamente giustificato il disegno di legge in esame.

La risoluzione è anche encomiabile perchè, senza spesa di carattere permanente e senza aumento di personale civile della giustizia militare, viene ovviato agli inconvenienti verificatisi, mediante istituzione di uno speciale organo, denominato « Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare » comprendente tre ruoli (ordinario, di riserva ed ausiliario) capace di sostituire i magistrati militari quando essi, per effetto del limitato organico, non si trovino in grado di sopperire completamente alle esigenze del loro alto e delicato ufficio.

La relazione del camerata onorevole Sacco illustra esaurientemente in forma concisa e chiara le finalità del nuovo congegno.

La Camera Fascista non mancherà di sanzionare col suo autorevole consenso la proposta